

Art. 14 - Difensore Civico

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei Difensori Civici.

L.R. 11 agosto 1994, n. 27

Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali

Art. 7 - Atti dei Comuni e delle Province soggetti a controllo.

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Province si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, nonché sulle deliberazioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le Giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri provinciali o un quarto dei Consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei Consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

5. Le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma 3 sono inviate all'ordine di controllo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, restando sospesa la loro esecutività. L'invio avviene con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 3.

6. Nei casi previsti dal comma 3, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva esecuzione, dai Difensori Civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo è esercitato, con effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 12 - Potere sostitutivo

1. Qualora i Comuni, le Province o gli altri enti indicati dall'articolo 6, comma 1, ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il Difensore Civico regionale invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. L'amministrazione interessata fornisce eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.
3. Scaduto il termine, il Difensore Civico regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'articolo 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato che non può comunque essere superiore a sessanta giorni. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste nei precedenti commi il Difensore Civico regionale può richiedere la collaborazione del Comitato regionale di controllo, che è tenuto a fornirla tempestivamente.
5. Le funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal Comitato regionale di controllo:
 - a) nei confronti degli enti di cui al comma 1 allorquando risulti vacante l'ufficio di Difensore Civico regionale;
 - b) nei confronti degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni stesse non sia regolamentato da leggi.

L.R. 14 gennaio 1992, n. 2

Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale

Art. 3 - Esercizio del diritto di accesso.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, al rimborso del costo di riproduzione nella misura determinata con deliberazione della giunta regionale, purché tale costo sia superiore alle lire mille.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di cui al comma 1 dell'art. 1. Essa è presentata agli uffici costituiti presso ciascun servizio a norma del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale sulle norme concernenti la democratizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa regionale, anche tramite gli sportelli informativi costituiti a norma dell'art. 37 della L.R. n. 30 del 1990.
3. Il rilascio della copia degli atti e dei documenti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il dirigente del servizio, in caso di forza maggiore, può disporre

che il rilascio venga posticipato di un periodo congruo ulteriore, e comunque non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione ai richiedenti.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 e sono decisi, con atto motivato, dal dirigente del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

5. I soggetti richiedenti possono ricorrere al Difensore Civico della Regione in tutti i casi in cui venga escluso o limitato il loro diritto di accesso. Il ricorso al Difensore Civico non esclude quello al Tribunale Regionale Amministrativo, come previsto dal comma 4 dell'art. 25 della L. n. 241 del 1990.

6. Le richieste di accesso ai documenti e agli atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dalle strutture organizzative decentrate della Regione sono presentate ai responsabili delle strutture medesime che vi provvedono nei termini e nei modi indicati nel presente articolo.

7. Il sistema informativo regionale costituisce lo strumento fondamentale per assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione.

Art. 6 - Commissione per la trasparenza

1. È istituita presso la presidenza del consiglio regionale la commissione "per la trasparenza dell'attività amministrativa della Regione".

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

- a) dal presidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale, che la presiede;
- b) dal vicepresidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale;
- c) dall'assessore al personale;
- d) dal dirigente del servizio segreteria e affari generali della giunta regionale;
- e) dal dirigente del servizio del sistema informativo del consiglio regionale con funzioni di segretario.

3. La commissione vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e sulla attuazione delle norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale. La commissione può disporre indagini sull'operato degli uffici e può richiedere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale inadempiente; redige una relazione annuale che comunica ai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Difensore Civico.

L.R. 13 marzo 1985, n. 7**Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana****Art. 7-ter - Poteri sostitutivi**

Qualora i Comuni competenti non istituiscano, nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 7-bis, il registro delle piante abbattute senza autorizzazione, il difensore civico regionale, previa diffida ad adempiere, nel termine di quindici giorni, nomina un commissario ad acta per l'istituzione del registro nei successivi sessanta giorni.

Regione Molise

Lo Statuto della Regione Molise non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 aprile 2000, n. 26

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Oggetto della legge

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Molise l'Ufficio del Difensore Civico regionale.
2. Il Difensore Civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Il Difensore Civico interviene nei confronti di:
 - a) amministrazione regionale;
 - b) Enti o aziende dipendenti dalla Regione;
 - c) Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) uffici amministrativi delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale, collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative di cui all'articolo 8, allegato 1 della Carta dei servizi pubblici sanitari;
 - e) Enti o aziende con partecipazione di capitale regionale qualora i medesimi vi acconsentano;
 - f) ogni altro Ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Il Difensore Civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, all'attività di comuni e province.
3. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai comuni e dalle province, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Art. 4 - Attivazione dell'intervento**1. Il Difensore Civico interviene:**

- a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
- b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.

2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.

3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio:

- a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;
- b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.

4. Il Difensore Civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

5. Gli esiti dell'iniziativa del Difensore Civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.

Art. 5 - Divieto di ricorrere al Difensore Civico.

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri regionali e gli amministratori degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2.

Art. 6 - Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

1. Il reclamo al Difensore Civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi.

2. Il Difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi od azioni di cui al comma 1.

Art. 7 - Modalità d'intervento.

1. Il Difensore Civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.

2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il Difensore Civico può:

- a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.
4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Esito degli interventi.

1. Il Difensore Civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.
2. Il funzionario o l'organo competente:
- a) provvede, in accoglimento delle richieste del Difensore Civico, nel termine stabilito dalla legge;
 - b) comunica al Difensore Civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il Difensore Civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.
4. Il Difensore Civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10 - Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore Civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed indicando i possibili rimedi.

2. Il Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:
 - a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato luogo all'intervento del Difensore Civico.
3. La relazione del Difensore Civico è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo Ufficio.
5. Le commissioni consiliari possono sentire il Difensore Civico su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.

Art. 11 - Elezione del Difensore Civico e revoca

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano distinti per attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.
2. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto.
3. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di mozione adducente gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 12 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico regionale dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'insediamento del successore.

Art. 13 - Cause ostative

1. Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore Civico:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle Unità sanitarie locali;
 - b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i dipendenti regionali, degli Enti locali e delle Prefetture, degli Enti o aziende di cui all'articolo 2;

- d) gli amministratori di Enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
 - e) i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, istituti ed aziende pubbliche.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
 3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
 4. Sono estese al Difensore Civico regionale le disposizioni sulla ineleggibilità a Consigliere regionale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Molise.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta il trattamento economico pari a quello massimo previsto dalla legge regionale n. 7/1997 per i direttori generali della Regione. Spetta altresì il trattamento di missione fissato per i dirigenti regionali nonché l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio dal Comune di residenza.

Art. 15 - Sede e supporto organizzativo.

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Per le funzioni di assistenza e segreteria del Difensore Civico è istituito presso il Consiglio regionale la struttura speciale denominata "Servizio per la segreteria del Difensore Civico", affidata alla responsabilità di un dirigente, anche assunto a tempo determinato.
3. La dotazione di personale e di risorse strumentali della struttura di cui al comma 2 è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del Difensore Civico.
4. La struttura di cui al comma 2 ed il dirigente ad essa preposto dipendono funzionalmente dal Difensore civico, il quale determina gli obiettivi e valuta i risultati delle relative attività.

Art. 16 - Compiti della segreteria

1. La segreteria dell'Ufficio del Difensore Civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare:

- a) classifica le richieste di intervento;
- b) cura la conservazione degli atti;
- c) svolge l'istruttoria preliminare dei casi;

d) riceve i cittadini fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi in cui le richieste di intervento esulano dalla competenza del Difensore Civico;

e) intrattiene rapporti con gli Enti di cui all'art. 2 per le finalità della presente legge.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del Consiglio regionale mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale.

2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 18 - Norma transitoria

1. Il Difensore Civico esercita, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Regione Piemonte

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971 n. 338

Articolo 71

Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.

L.R. 9 dicembre 1981, n. 50

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti del Difensore Civico

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.

Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3 - Diritto di iniziativa

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4 - Modalità e procedura d'intervento.

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni ed i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica appartiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dal precedente 3° comma.

Art. 4-bis - Attività decentrata sul territorio.

1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5 - Sospensione del procedimento.

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6 - Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria.

Il Difensore Civico che nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6-bis Rappresentanza processuale.

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7 - Diritto di informazione del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8 - Relazioni del Difensore Civico.

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9 - Informazione sull'attività del Difensore Civico.

L'Amministrazione Regionale informà la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico.

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11 - Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali.

I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12 - Requisiti e disposizioni per la nomina.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed alla iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13 - Cause di impedimento alla nomina

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14 - Cause di incompatibilità

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15 - Durata

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

Art. 16 - Revoca

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17 - Tempi della designazione

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Rinuncia

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19 - Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.R. 17 dicembre 1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20 - Indennità, rimborsi spese e di trasferta

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri Regionali.

Art. 21 - Norma finanziaria

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: «Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ALLEGATO

Attribuzioni del Servizio «Ufficio del Difensore Civico»

- 1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.
- 2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.
- 3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al Difensore Civico.
- 4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio, classificazione e tenuta delle pratiche e della relativa documentazione.
- 5) Rapporti del Difensore Civico con i privati cittadini, con gli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

Altre norme sul Difensore Civico**Delib. C.R. 3 novembre 1998, n. 502-13033.**

L.R. 13 aprile 1995, n. 59. Disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti

Articolo 6 - Nomina e competenza degli organi consortili.

1. L'Assemblea consortile provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione, nella composizione ed in base ai criteri stabiliti nello Statuto, previa definizione degli indirizzi per la scelta; definisce, altresì, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Assemblea presso gli enti, aziende e società nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende e società ad essa espressamente riservata dalla legge.

2. Qualora l'Assemblea non provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato quadriennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato medesimo.